



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente

Facciorusso Sabrina Primo Referendario, relatore

Guido Tarantelli Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23615** del registro di segreteria, sul conto n. **39958**, reso dall'agente contabile rettore Giovambattista De Sarro, consegnatario delle azioni dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'**esercizio 2020**.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista la relazione conclusiva depositata l'8 ottobre 2024 dal Magistrato relatore;

Udito, nella pubblica udienza del giorno 13/11/2024, il P.M. dott. Costantino

Nassis che concludeva come da verbale d'udienza

F A T T O

1. Con la **relazione n. 207 del 30/6/2023**, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 39958, reso dall'agente contabile rettore Giovambattista De Sarro, consegnatario delle azioni dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2020.

1.1. In proposito, il Magistrato Istruttore anzitutto evidenziava che il conto giudiziale era stato redatto utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96,

	espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni e riporta	
	nella colonna della descrizione dei titoli/quote l'indicazione della tipologia degli	
	stessi, vale a dire: partecipazione in Società ICT-NEXT S.c.a.r.l. (società in	
	liquidazione); reca poi il dato relativo alla consistenza della partecipazione stessa	
	al 1° gennaio 2020 sia relativamente alla quantità (n. 1) che al valore (€ 4.000,00),	
	dati che non sono presenti al 31 dicembre 2020 in quanto nella sezione “note”	
	viene dichiarato “ ceduta nel 2020 ”.	
	Il Magistrato istruttore, premesso che la Corte dei conti “ <i>deve ritenersi fornita di tale</i>	
	<i>giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie</i> ” (Cass.	
	SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390), evidenziava come, secondo la più recente	
	giurisprudenza contabile, “ <i>assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni</i>	
	<i>che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di</i>	
	<i>azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di</i>	
	<i>gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società</i>	
	<i>...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la</i>	
	<i>disponibilità giuridica e non meramente materiale</i> ” (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez.	
	Giur. Toscana, n. 127/2020).	
	Tuttavia, il Magistrato istruttore richiamava quella giurisprudenza della Corte di	
	cassazione secondo cui “ <i>L'agente contabile non può...essere chiamato a rispondere, in sede</i>	
	<i>di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni</i>	
	<i>(quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di</i>	
	<i>opzione)</i> ” (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390) precisando che il mancato esercizio	
	dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità	
	azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.	
	1.2. Nel merito del conto <i>sub iudice</i> , il Magistrato relatore rappresentava che il	
	2	

	conto in questione era stato presentato dal Rettore dell'Università Magna Graecia	
	di Catanzaro, nella sua veste di agente contabile consegnatario di azioni,	
	relativamente alla detenzione della partecipazione della predetta Università nella	
	"ICT Next Scarl". In particolare, all'esito della verifica effettuata sulle	
	partecipazioni dell'Ateneo era emerso che trattavasi di una società <i>"priva di</i>	
	<i> dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"</i> e che <i>"nel</i>	
	<i>triennio precedente (2017-2019) ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione</i>	
	<i>di euro"</i> (anzi, dai documenti del conto si evinceva che per la ICT NEXT non	
	sono disponibili i dati dell'intero triennio 2017-2019 per il calcolo della media del	
	fatturato). Pertanto, alla luce delle prescrizioni di cui al D.lgs. n.175/2016, il piano	
	di riassetto avrebbe dovuto prevederne la dismissione/cessione.	
	La relazione del Magistrato istruttore dava anche atto che la partecipata ICT Next	
	Scarl aveva rinunciato al finanziamento della Regione Calabria, concesso	
	nell'ambito del POR Calabria FERS-FSE 2014/2020, <i>"Avviso pubblico per il sostegno</i>	
	<i>alle attività di animazione del Poli, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderente ai</i>	
	<i>Poli di innovazione e per la valorizzazione delle infrastrutture territoriali di ricerca dei Poli"</i> .	
	In data 26.09.2019, in seguito alla rinuncia al finanziamento, essa era stata posta	
	in liquidazione.	
	L'Istruttore riferiva che il Consiglio di amministrazione dell'Università aveva	
	approvato all'unanimità il piano di riassetto per la razionalizzazione periodica	
	delle partecipazioni pubbliche e, fra l'altro, l'uscita dalla società ICT NEXT scarl.	
	1.3. Tanto premesso, il Magistrato Istruttore riteneva che le quote di	
	partecipazione al capitale nell'ambito di società partecipate o associazioni	
	riconosciute o altre forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia	
	privatistica) non dovessero includersi nel novero dei beni in "custodia" da	
	3	

	assoggettare, come tali, al conto giudiziale. In particolare, la relazione citava	
	l'articolo 12 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. 16	
	giugno 2017 n° 100 rubricato “ <i>Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli</i>	
	<i>organi delle società partecipate</i> ”, e la pronuncia della Cassazione SS.UU., 15 gennaio	
	2010, n. 519, concludendo nel senso che “ <i>appare possibile ritenere il conto</i>	
	<i>inammissibile</i> ”, rimettendo l'esame del conto al Collegio ai sensi degli artt. 145 e	
	147 c.g.c. e chiedendo l'adozione di una pronunzia di inammissibilità nonché di	
	valutare l'opportunità della trasmissione degli atti alla Sezione regionale di	
	controllo in quanto destinataria dei piani di riassetto per la razionalizzazione delle	
	partecipate ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Tusp.	
	2. In seguito al deposito della relazione, con <u>decreto del Presidente di questa</u>	
	<u>Sezione Giurisdizionale n. 237/2023 del 3/7/2023</u> è quindi stata fissata, per	
	la trattazione del giudizio, l'udienza del 13 dicembre 2023.	
	Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del	
	giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.	
	L'agente contabile, Rettore De Sarro, con nota del 30 ottobre 2023 depositata il	
	15/11/2023 ha dichiarato di avere regolarmente ricevuto notifica della relazione	
	di irregolarità e del decreto di fissazione udienza.	
	3. All' <u>udienza del 13/12/2023</u> , il PM ha aderito alle conclusioni del Magistrato	
	Istruttore e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del conto.	
	4. In esito all'udienza del 13 dicembre 2023, con <u>sentenza/ordinanza n.</u>	
	<u>84/2024</u> , il Collegio ha dichiarato l'ammissibilità del giudizio ed ha quindi	
	disposto la restituzione degli atti al Magistrato istruttore per il prosieguo	
	dell'istruttoria, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 13.11.2024.	
	5. Con la <u>relazione conclusiva dell'8 ottobre 2024</u> il Magistrato Istruttore,	
	4	

	all'esito dell'esame della documentazione versata agli atti del giudizio, ne ha	
	rappresentato la regolarità formale, concludendo per il discarico del contabile.	
	5.1. L'agente contabile, Rettore De Sarro, con nota depositata il giorno	
	11/11/2024 ha dichiarato di avere regolarmente ricevuto notifica della relazione	
	conclusiva dell'8 ottobre 2024.	
	6. All' <u>udienza del 13 novembre 2024</u> nessuno è comparso per	
	l'Amministrazione né per l'agente contabile. Per l'Ufficio del Pubblico Ministero	
	è comparso il Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis.	
	Data per letta, con il consenso del Pubblico Ministero, la relazione del Giudice	
	relatore, il Pubblico Ministero si è associato alla richiesta di discarico del	
	Magistrato Istruttore.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. La regolarità formale del conto.	
	Deve in primo luogo rilevarsi la regolarità formale del conto giudiziale in esame.	
	Il conto, infatti, risulta sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal	
	Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.	
	Lo stesso è corredato da tutta la documentazione necessaria per l'esame, ossia:	
	(i) la delibera del Consiglio di amministrazione del 17.12.2021 avente ad oggetto	
	<i>“approvazione piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche al</i>	
	<i>31.12.2020, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016 recante “Testo Unico in</i>	
	<i>materia di società a partecipazione pubblica” e successive disposizioni integrative correttive</i>	
	<i>contenute nel D.Lgs. n. 100 del 16.6.2017”</i> , con la quale il C.d.A. ha approvato il	
	documento all. A <i>“Piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni</i>	
	<i>pubbliche al 31.12.2020”</i> e relativi allegati, volto a razionalizzare e valorizzare le	
	5	

	proprie partecipazioni; (ii) il verbale del Collegio dei revisori n. 21/2021 sul	
	Piano di riassetto delle partecipate; (iii) il verbale del 19.1.2022 di avvenuta	
	parificazione dei conti giudiziali presentati dagli Agenti contabili per il periodo 1°	
	gennaio 2019-31 dicembre 2019; (iv) la relazione del Presidente del Collegio dei	
	Revisori del 21.1.2022 sulla parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili	
	esercizi 2019 e 2020; (v) la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.2.2022	
	di ratifica e convalida la funzione di Agente contabile svolta negli anni 2019 e	
	2020 dai dipendenti individuati con D.D.G n. 14 dell'11.1.2022 quali agenti	
	contabili interni per la presentazione del conto giudiziale di Ateneo e di	
	approvazione delle modalità di resa del conto giudiziale e di presentazione del	
	conto alla Corte dei conti.	
	La gestione è stata rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR	
	194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni e	
	riporta nella colonna della descrizione dei titoli/quote l'indicazione della tipologia	
	degli stessi, vale a dire: partecipazione in Società ICT-NEXT S.c.a.r.l. (società in	
	liquidazione); reca poi il dato relativo alla consistenza della partecipazione stessa	
	al 1° gennaio 2020 sia relativamente alla quantità (n. 1) che al valore (€ 4.000,00),	
	dati che non sono presenti al 31 dicembre 2020 in quanto nella sezione “note”	
	viene dichiarato “ <i>ceduta nel 2020</i> ”.	
	Sicché, sul piano formale, il conto è certamente scevro da censure.	
	2. Nel merito.	
	Anche nel merito il conto è senz'altro regolare.	
	Deve darsi atto che nella riunione del Consiglio di amministrazione del	
	29.12.2020, avente ad oggetto “ <i>approvazione del piano di riassetto per la</i>	
	<i>razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche</i> ”, si è evidenziato che la ICT-	
	6	

